2025/2170

30.10.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2170 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per i beni comuni digitali (DC-EDIC)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'8 luglio 2025 la Francia, l'Italia, la Germania e i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, una domanda di costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per i beni comuni digitali («DC-EDIC»). Con lettera del 7 luglio 2025 inviata alla Commissione la Slovenia aveva espresso l'intenzione di aderire al DC-EDIC in qualità di osservatore.

(2) Quale Stato membro ospitante, la Francia ha presentato una dichiarazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481, in cui ha affermato di aver riconosciuto il DC-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]) e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ([3]).

(3) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, segnatamente il contributo del consorzio per un'infrastruttura digitale europea («EDIC») proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la sua capacità tecnica, finanziaria e amministrativa, la Commissione è giunta alla conclusione che l'EDIC proposto soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.

(4) Il compito del DC-EDIC è attuare un progetto multinazionale riguardante i beni comuni digitali nei settori dell'infrastruttura e dei servizi comuni europei per i dati nonché della pubblica amministrazione connessa. Per svolgere tale compito principale il DC-EDIC dovrebbe combinare gli sforzi compiuti dagli Stati membri mettendo in comune le risorse e coordinando le loro attività con gli sforzi profusi dalla comunità al fine di sostenere lo sviluppo, la manutenzione e l'ampliamento dei beni comuni digitali e di facilitarne l'uso e l'applicazione.

(5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/2481, il comitato istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale decisione è stato consultato in merito alla costituzione del DC-EDIC e ha espresso un parere favorevole il 9 ottobre 2025.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire l'avvio delle attività del DC-EDIC, data l'urgenza di garantirne la corretta attuazione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

([1]) GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
([3]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per i beni comuni digitali («DC-EDIC»).

2. Il DC-EDIC è dotato di personalità giuridica e dispone, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

3. Gli elementi essenziali dello statuto del DC-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DEL DC-EDIC

1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 2

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[…]

2. La denominazione dell'EDIC di cui al paragrafo 1 è «EDIC per i beni comuni digitali», di seguito «DC-EDIC».

3. La sede legale del DC-EDIC è a Parigi, Francia.

2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 31

Durata

Il DC-EDIC è costituito per un periodo di tempo indeterminato fino allo scioglimento in conformità dell'articolo 32.

Articolo 32

Scioglimento

1. Lo scioglimento del DC-EDIC è deciso dall'assemblea dei membri in conformità dell'articolo 13.

2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal DC-EDIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla sua adozione. Il DC-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti del DC-EDIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali al DC-EDIC specificati all'articolo 12 o trasferiti a un'altra entità giuridica, se quest'ultima prosegue le attività dell'EDIC.

4. Il DC-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 23

Responsabilità e assicurazioni

1. Il DC-EDIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti del DC-EDIC è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati al DC-EDIC, specificati nell'allegato III.

3. L'Unione europea non è responsabile dei debiti del DC-EDIC.

4. Il DC-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

4) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 22

Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall'IVA basate sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE sono limitate agli acquisti effettuati dal DC-EDIC e dai membri del DC-EDIC destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte del DC-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche del DC-EDIC in linea con le attività che svolge.

2. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

3. Le esenzioni dalle accise basate sull'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati dal DC-EDIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte del DC-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche del DC-EDIC e il loro valore superi l'importo di 300 EUR.